



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO

Prima Sezione Civile

in composizione monocratica

in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 17167/2018 R.G.

promossa da:

C, elettivamente domiciliata in Torino, via L. Cibrario n. 36, presso lo Studio dell'Avv. Marco PALERMITI, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'Avv. Giulia SPATARO, entrambi del Foro di Torino, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

-PARTE ATTRICE OPPONENTE-

contro:

UNICREDIT S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella quale sono state fuse per incorporazione le Banche Unicredit Banca S.p.A., UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia S.p.A., UniCredit Private Banking S.p.A., UniCredit Corporate Banking S.p.A., UniCredit Family Financing Management Bank S.p.A. e UniCredit BancaAssurance Management & Administration Scrl con effetti dal 01.11.2010 - per atto pubblico di fusione notaio Andrea GANELLI di Torino in data 19.10.2010 rep. 19430/12674 -, rappresentata dalla sua mandataria **doBank S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in forza di procura conferita da UNICREDIT S.p.A. in data 06.06.2016, Notaio Angelo BUSANI di Milano Rep 35945 Racc. 16620, rappresentata e difesa dall'Avv. , in virtù di procura generale alle liti rogito Notaio Maurizio MARINO di Verona in data 07.07.2010 rep. 67100 racc. 18403, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via ;

-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-

e contro:

IFIS NPL S.p.A., in persona della procuratrice dott.ssa Silvia LODI, giusta procura a rogito Notaio Angelo AUSILIO di Venezia-Mestre, n. 39721 Rep./n.14050 Racc., rappresentata e difesa dall'Avv. _____, con studio in Milano, Via _____, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

-PARTE INTERVENIENTE VOLONTARIA -

avente per oggetto: **Opposizione a decreto ingiuntivo;**

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte attrice opponente (nelle "note scritte" depositate in data 5.07.2021 ed a verbale dell'udienza "figurata" in data 14.07.2021):

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinte, nel merito dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace e/o inesistente il decreto ingiuntivo n. 3506/2018 emesso dal Tribunale di Torino in data 18.4.2018 e depositato in cancelleria il 19.4.2018, mandando assolta la conchiudente da ogni avversaria pretesa;

ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 27.6.2018, al n. 4239 Registro Particolare e al n. 26423 Registro Generale, sull'immobile di proprietà di C. _____ sito in Torino, via Sigismondo Gerdil n. 5, piano 1, Foglio 1218, num. 47, sub. 18;

in ogni caso, condannare UNICREDIT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e/o la terza interveniente IFIS NPL S.p.A.; in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle seguenti somme:

- Euro 7.000,00 ovvero quell'altra veriore o minore determinanda in corso di causa, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. ed in favore della sig.ra C. _____ per i motivi già enunciati in sede di citazione in opposizione del 11.7.2018;

- Euro 634,40 in favore della Signora C. _____ a ed a titolo di refusione ex artt. 1223 e ss. c.c. e 92 c.p.c. delle spese di acconto CTU (Dott.ssa Benini) sostenute dall'attrice, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;

- Euro 1.649,44 o quell'altra maggior o minor somma accertanda e/o determinanda in corso di causa, in favore della Signora CI... a ed a titolo di refusione ex artt. 1223 e ss. c.c. e 92 c.p.c. delle spese di CTP sostenute dalla medesima, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;

Con il favore delle spese (CTU e CTP inclusi), diritti ed onorari di patrocinio, ivi compresa la fase di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 3, DM 55/2014 che richiama la tabella 25BIS allegata al decreto, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario, con distrazione delle stesse a favore dell'Avv. Marco Palermi procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”;

Per la parte convenuta opposta (nella “comparsa di costituzione e risposta” del 28.10.208):

“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via preliminare accogliere l'istanza di verificaione delle sottoscrizioni apposte sul contratto di garanzia (doc. 7 allegato al ricorso in via monitoria) dalla signora CI...

In via principale respingere in toto le avverse istanze – anche istruttorie - e domande tutte perché comunque infondate in fatto ed in diritto e non provate, assolvendosi la parte comparente da qualsivoglia avversaria pretesa; per l'effetto e comunque, confermarsi in toto l'opposto decreto ingiuntivo;

In via subordinata e salvo gravame condannare la signora CI... al pagamento, a favore di Unicredit S.p.A., dell'importo di Euro 46.671,68, oltre gli interessi contrattuali di mora dal 08.06.2017 sino al saldo, spese e competenze, nonché le successive occorrende

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari e con ogni più ampia riserva di ulteriormente instare, dedurre, produrre, indicare testi e capitolare, modificare domande e conclusioni, nulla escluso e tutto compreso”;

Per la parte interveniente volontaria (nelle “note scritte” depositate in data 5.07.2021 ed a verbale dell’udienza “figurata” in data 14.07.2021):

“Riportandosi a tutto quanto già dedotto e allegato con i precedenti scritti difensivi, nonché alle osservazioni del proprio CTP, dott.ssa Gabbianelli, che richiama in toto, IFIS NPL Investing chiede che l’ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, voglia così accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via principale respingere in toto le avverse istanze – anche istruttorie - e domande tutte perché comunque infondate in fatto ed in diritto e non provate, assolvendosi la parte comparente da qualsivoglia avversaria pretesa; per l’effetto e comunque, confermarsi in toto l’opposto decreto ingiuntivo;

In via subordinata e salvo gravame condannare la signora A. _____, al pagamento, a favore di Ifis Npl Investing spa, dell’importo di Euro 46.671,68, oltre gli interessi contrattuali di mora dal giorno 08.06.2017 sino al saldo, spese e competenze, nonché le successive occorrente; In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. Si premette che:

- ai sensi dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*” (e non più anche “*la concisa esposizione dello svolgimento del processo*”);

- ai sensi dell’art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la “*motivazione della sentenza di cui all’art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.*”

Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.

2. Sul merito della presente causa.

2.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinte, nel merito
- dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace e/o inesistente il decreto ingiuntivo n. 3506/2018 emesso dal Tribunale di Torino in data 18.4.2018 e depositato in cancelleria il 19.4.2018, mandando assolta la conchiudente da ogni avversaria pretesa;
- ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 27.6.2018, al n. 4239 Registro Particolare e al n. 26423 Registro Generale, sull'immobile di proprietà di Ci. sito in Torino, via Sigismondo Gerdil n. 5, piano 1, Foglio 1218, num. 47, sub. 18.”

L'opposizione e le predette domande ed eccezioni risultano fondate e meritevoli di accoglimento, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.

2.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta, UNICREDIT S.p.A. ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto riferendo:

- di essere creditrice della somma di Euro 46.671,68, oltre agli interessi contrattuali di mora dal 8.06.2017, nei confronti della società dichiarata fallita dal Tribunale di Torino con Sentenza del 15.01.2016, a titolo di residuo debito relativo al finanziamento n. 3618649 del 20.05.2008 (docc. 5 e 6 del fascicolo monitorio);

- che tale esposizione veniva garantita dalla Signora C con fideiussione *omnibus* prestata in data 6.07.2010 fino alla concorrenza di Euro 580.200,00 (doc. 7 del fascicolo monitorio);

- che in data 16.11.2011 UNICREDIT S.p.A. risolveva gli affidamenti concessi a S.r.l. intimando alla società ed alla Signora di provvedere all'immediato pagamento (doc. 8 del fascicolo monitorio);

- che a fronte del protratto inadempimento della Signora C e della dichiarazione di fallimento della predetta società, si rendeva necessario per UNICREDIT S.p.A. azionare il credito in via monitoria, chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Tali allegazioni e difese sono state richiamate da IFIS NPL S.p.A., in qualità di cessionaria dei crediti di UNICREDIT S.p.A., in sede di comparsa di intervento volontario dell'11.04.2019.

2.3. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del *creditore opposto*, avente in realtà veste di *attore* per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del *debitore opponente*, avente la veste di *convenuto*, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in *Redazione Giuffrè* 2019; Tribunale Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in *Redazione Giuffrè* 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in *Redazione Giuffrè* 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in *Redazione Giuffrè* 2018; Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in *Redazione Giuffrè*, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in *Redazione Giuffrè* 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in *Redazione Giuffrè* 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in *Redazione Giuffrè* 2016; Corte d'appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in *Redazione Giuffrè* 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in *Giurisprudenza locale - Modena* 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).

2.4. Nel caso di specie, la parte attrice opponente ha eccepito l'infondatezza dell'azione monitoria proposta dalla UNICREDIT S.p.A., non avendo la medesima sottoscritto l'atto di fideiussione in favore della società (prodotto dalla ricorrente *sub* doc. 7 del fascicolo monitorio, posto dalla Banca a base del ricorso per decreto ingiuntivo proposto nei confronti dell'attrice opponente, circostanza che l'attrice opponente ha allegato di aver contestato alla Banca con raccomandata del 28.11.2011 inviata in riscontro alla diffida di pagamento di UNICREDIT S.p.a. (doc. 3 fascicolo attrice opponente).

Pertanto, in atto di citazione la parte attrice opponente ha espressamente "disconosciuto", ai sensi dell'art. 214 c.p.c., l'autenticità di tutte le sottoscrizioni apposte sul documento prodotto in copia

ed indicato al n. 7 tra gli allegati al ricorso di UNICREDIT S.pa. Più precisamente, la sig.ra C.

ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce alle pagine 2, 3 e 4 della fideiussione.

Come si è accennato, la parte convenuta opposta e, successivamente, la interveniente IFIS NPS S.p.A. - intendendo avvalersi del suddetto documento, in comparsa di costituzione e risposta ha proposto istanza di "verificazione" delle sottoscrizioni apposte dalla Signora C. sul contratto di garanzia prodotto *sub* doc. 7 del fascicolo monitorio.

Con Ordinanza datata 14.10.2019 il Giudice Istruttore:

rilevato che, ai sensi dell'art. 217, 1° comma, c.p.c., in tema di verifica di scrittura privata, "*il giudice istruttore... stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico*";

è ritenuto di dover condividere l'orientamento della Cassazione, secondo cui il CTU non può avvalersi di scritture di comparazione non preventivamente indicate dal Giudice, salvo accordo delle parti, a norma dell'art. 217, comma 2, c.p.c. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 1 marzo 2002, n. 3009 in Giust. civ. Mass. 2002, 365; Cass. civile, sez. II, 15 novembre 2011, n. 23851 in Giust. civ. Mass. 2011, 11, 1610; e Cass. civile, sez. I, 13 gennaio 1995, n. 385 in Giust. civ. Mass. 1995, 73)

ha disposto CTU grafologica, ai sensi dell'art. 217, 1° comma, c.p.c., nominando all'uopo la Dr.ssa BENINI Silvia, sul seguente quesito:

"Il CTU, tenuto conto degli atti e documenti di causa, compiuti gli opportuni accertamenti, e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, c.p.c. e con autorizzazione a consultare sia l'originale del documento oggetto di verifica prodotto dalla parte convenuta opposta sub doc. 7 "scrittura privata di fideiussione" contenuto nella busta n. 610 presso la cassaforte della I Sezione Civile del Tribunale sia gli originali delle scritture di comparazione ammesse, anche nei luoghi dove si trovano;

accerti se le sottoscrizioni a nome della sig.ra C. apposte sul documento prodotto dalla parte convenuta opposta sub doc. 7 "scrittura privata di fideiussione" contenuto nella busta n. 610 presso la cassaforte della I Sezione Civile del Tribunale siano o meno autentiche, ossia siano state o meno apposte dalla predetta. Alleghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate";

ha ammesso, ai sensi dell'art. 217, 2° comma, c.p.c., quali scritture di comparazione:

- la procura alle liti apposta a margine dell'atto di citazione in opposizione recante la sottoscrizione della signora C.;
- la carta d'identità recante la sottoscrizione della sig.ra C.

ha invitato la Signora C. ai sensi dell'art. 219 c.p.c., a comparire personalmente all'udienza successiva per scrivere sotto dettatura, alla presenza del CTU;

- ha fissato udienza avanti al G.O.T. delegato sia per consentire alla Signora C' di scrivere sotto dettatura alla presenza del CTU sia per il giuramento del nominato CTU e conferimento del relativo incarico.

Il CTU dr.ssa Silvia BENINI, nella relazione scritta depositata in data 21.12.2020, ha quindi concluso riferendo quanto segue (cfr. pagine 46 e seguenti della relazione scritta):

- "L'oggetto di accertamento consiste in tre firme ad apparente nome apposte sulla scrittura privata di fideiussione 06/07/2010 di Unicredit Banca spa, classificata al sub doc. 7.

- Il documento è stato esaminato con la strumentazione in dotazione.

- Si rileva l'integrità del supporto cartaceo e l'unicità del mezzo scrittorio; quest'ultimo consiste in una biro a punta a sfera caricata di inchiostro pasta con pigmento nero, la cui sferetta è visibilmente usurata.

- Le tre firme provengono da una stessa mano: il dato si tra e dalla totale compatibilità stilistica, in termini di gesto e di struttura compositiva. Il gruppo comparativo è risultato idoneo sotto i profili quantitativo e qualitativo, tal che è stato possibile giungere ad un esito totalmente dirimente.

- Le firme X/A poste in parallelo hanno a prima ispezione denotato una generica somiglianza relativamente ad alcuni elementi di natura semplice e appariscente come la maiuscola M e il finale con riccio gettato verso destra;

- in fase di approfondimento sono invece emerse una serie di discrepanze di maggiore valore dimostrativo, che hanno promosso la tesi di falso.

- Sono state valutate varie ipotesi di lavoro tra le quali solo quella di falso in velocità a memoria per forme note è risultata sostenibile.

- I segni discrepanti sono risultati maggiormente salienti rispetto alle affinità emerse in fase preliminare poiché sono collocati nei segni di dettaglio, all'interno del nastro mediano, e soprattutto denotano una divergenza sostanziale di natura dinamica e stilistica: il gesto autografo è attorcigliato, anellato, regressivo verso sinistra mentre quello delle verificande è stirato, divaricato, portato verso destra. La funzionalità operante facente capo alle due origini in verifica e comparativa è dunque risultata totalmente divergente e incompatibile";

La CTU Dott.ssa Benini, nel pervenire a dette conclusioni, ha tenuto conto delle osservazioni dei CTP ed in particolare della CTP di parte interveniente IFIS NPL S.p.A., Dott.ssa GABBIANELLI, riferendo al riguardo "Si sottolinea come l'ipotesi di autografia suggerita dalla CTPC sia stata attentamente considerata nella CTU a pag.37...frangente nel quale la somiglianza emersa nella fase preliminare non ha trovato sostegno nella fase sostanziale di approfondimento. Si osserva come la CTPC abbia concentrato l'attenzione solo sui segni di somiglianza elevandoli a dati di salienza

(pag.18 ctpc), ed al contempo abbia da una parte trascurato i segni di divergenza e dall'altra abbia sottovalutato il fatto che eventuali somiglianze siano connaturate alla stessa produzione di falso".

In risposta al quesito la Dott.ssa BENINI ha, pertanto, definitivamente concluso riferendo quanto segue: "Le sottoscrizioni a nome (.....) apposte sul documento prodotto dalla parte convenuta opposta sub doc. 7 "scrittura privata di fideiussione" divergono dalle autografe della signora Monica Citterio e sono pertanto opera di falso" L'esito dell'indagine viene espresso con il massimo grado di confidenza tecnica".

2.5. Si deve a questo punto osservare che, ai sensi dell'art. 2702 c.c., la scrittura privata fa fede, fino a querelà di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, "se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta".

Invero, per quanto concerne questa seconda ipotesi, è noto che, in mancanza del riconoscimento espresso, la legge fa ricorso ad una delle seguenti situazioni che, per effetto della legge stessa, possono considerarsi equiparate al riconoscimento espresso: da un lato, l'"autenticazione" della sottoscrizione, disciplinata dall' art. 2703 c.c. e, dall'altro lato, il "riconoscimento tacito".

Il "riconoscimento tacito" è disciplinato:

➤ sia dall'art. 214 c.p.c., che pone un vero e proprio onere di disconoscimento a carico della parte contro il quale è prodotta una scrittura privata, precisando, al primo comma, che "colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione";

➤ sia dall'art. 215 c.p.c., ai sensi del quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per "riconosciuta" se la parte contro cui la scrittura è prodotta è contumace (salvo il caso previsto dall'art. 293, 3° comma, c.p.c.) o, essendo costituita, "non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza successiva o nella prima risposta successiva alla produzione".

Se poi la parte gravata dall'onere del disconoscimento assolve tempestivamente a tale onere, la legge riversa sulla parte che ha prodotto lo scritto disconosciuto la scelta tra la rinuncia ad avvalersene o l'instaurazione del procedimento incidentale di "verificazione" (cfr. artt. 216 segg. c.p.c.): in quest'ultimo caso, se l'esito di tale giudizio è positivo, la scrittura varrà ad ogni effetto come se fosse stata riconosciuta; se, invece, l'esito è negativo, la scrittura disconosciuta rimarrà priva di effetto probatorio.

Nel caso di specie, per quanto concerne la fideiussione *omnibus* prodotta da UNICREDIT S.p.A. sub doc. 7 del fascicolo monitorio, tenuto conto del predetto accertamento del CTU, l'istanza di

verificazione proposta in via incidentale dalla parte convenuta opposta, e ribadita dalla interveniente IFIS NPS S.p.A. in qualità di cessionaria dei crediti di UNICREDIT S.p.A., dev'essere rigettata, anche ai sensi dell'art. 220 c.p.c. (laddove per "Collegio" deve intendersi l'organo giudicante, ai sensi del rinvio operato dall'art. 281 *bis* c.p.c.) e, per l'effetto, il predetto documento conserverà il suo *status* di scrittura privata "disconosciuta" che, in quanto tale, non potrà essere utilizzata nel presente giudizio.

2.6. L'inutilizzabilità della fideiussione *omnibus* indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo e nel presente giudizio di opposizione da UNICREDIT S.p.A. e da IFIS NPL S.p.A. appare sufficiente per l'accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente.

A tale proposito occorre osservare che le difese svolte da IFIS NPL S.p.A. successivamente al deposito dell'elaborato peritale della CTU risultano volte unicamente a contestare gli esiti a cui la CTU è pervenuta, attraverso il richiamo alla consulenza tecnica di parte redatta dalla Dott.ssa GABBIANELLI.

Sul punto si è già illustrato come la Dott.ssa BENINI abbia tenuto conto delle osservazioni della CTP di parte interveniente, precisando le ragioni per cui i relativi assunti non fossero ritenuti condivisibili dalla CTU.

Il Tribunale non ritiene sussistano ragioni per discostarsi dalle risultanze dell'elaborato peritale dell'Ausiliario incaricato.

2.7. In conclusione, in accoglimento dell'opposizione e delle domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente:

deve rigettarsi l'istanza di verifica proposta dalla parte convenuta opposta, e richiamata da INFIS NPL S.p.a., in via incidentale;

accertata l'inesistenza del credito vantato dalla UNICREDIT S.p.A. e da IFIS NPL S.p.A. in qualità di cessionaria dei crediti di UNICREDIT S.p.A., nei confronti della Signora _____, a nel procedimento monitorio e nel presente giudizio di opposizione, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;

devono essere rigettate le domande di merito proposte dalla parte convenuta opposta e dalla interveniente volontaria.

2.8. In accoglimento dell'ulteriore domanda proposta dalla parte attrice opponente, deve anche ordinarsi alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 1 (Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di TORINO – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di TORINO 1) la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 27/06/2018, al n. 4239 Registro Particolare e al n. 26423 Registro Generale in favore di UNICREDIT SPA contro _____ A sull'immobile di proprietà di C. _____, sito in Torino, via Sigismondo Gerdil n. 5, piano 1, Foglio 1218, num. 47, sub. 18 (cfr. doc. 4 della parte attrice opponente).

A sensi dell'art. 2878 n. 3) c.c., infatti, l'ipoteca si estingue *“con l'estinguersi dell'obbligazione”* e, nel caso di specie, come si è detto, è stata accertata l'inesistenza del credito vantato dalla UNICREDIT S.p.A. e da IFIS NPL S.p.A. in qualità di cessionaria dei crediti di UNICREDIT S.p.A.; nei confronti della Signora C. _____ nel procedimento monitorio e nel presente giudizio di opposizione.

L'art. 2884 c.c. prevede poi che la cancellazione *“deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato”* e, dunque, dovrà essere effettuata dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

3. Sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata proposta dalla parte attrice opponente, ex art. 96 c.p.c. .

3.1. Come si è detto, la parte attrice opponente ha chiesto di condannare UNICREDIT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e/o la terza interveniente IFIS NPL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di *“Euro 7.000,00 ovvero quell'altra somma superiore o minore determinanda in corso di causa, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. ed in favore della sig.ra C. _____ per i motivi già enunciati in sede di citazione in opposizione del 11.7.2018.”*

La domanda non può trovare accoglimento.

4. Sulle spese del procedimento di mediazione e del presente giudizio di opposizione.

4.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta opposta UNICREDIT S.p.A. e l'interveniente IFIS NPL S.p.A. devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale tra loro, a rimborsare alla parte attrice opponente le spese processuali del procedimento di mediazione, liquidate in **Euro 510,00**.

Deve, infatti, richiamarsi il condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui, con riferimento al rimborso dei costi e spese legali attinenti alla procedura di mediazione, *“l'assistenza prestata dal legale in tale fase costituisce un'attività dotata di autonoma rilevanza rispetto a quella svolta in giudizio; peraltro, poiché la mediazione, pur se obbligatoria, resta pur sempre un'attività stragiudiziale; il relativo compenso andrebbe liquidato in misura pari al valore medio previsto per le prestazioni di assistenza stragiudiziale. Tali spese vanno pertanto ricondotte (indipendentemente dalle previsioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 28/2010) nel novero delle spese processuali di cui all'art. 91. In effetti, il rapporto tra mediazione e processo civile non si limita ad una relazione cronologica, necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l'attività svolta davanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili; sicché la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c.”* (Trib. Trieste, 11.03.2021; Trib. Modena, 9.03.2012; Tribunale di Massa, 9.11.2016 n. 1030).

4.2. Sempre virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta opposta UNICREDIT S.p.A. e l'interveniente IFIS NPL S.p.A. devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale tra loro, a rimborsare alla parte attrice opponente le spese processuali presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).

Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, dell'assenza di questioni giuridiche aventi carattere di novità o particolare complessità, dello svolgimento della fase istruttoria limitato alle udienze di conferimento incarico al CTU e disamina della CTU), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00”:

Euro 1.620,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 1.720,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;

Euro 2.767,00 per la fase decisionale;

per un totale di **Euro 7.254,00** oltre alle spese documentate ed al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre agli esposti ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

4.3. Anche le spese della CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto datato 28/12/2020, e le spese di CTP devono essere poste a carico solidale della parte convenuta opposta UNICREDIT S.p.A. e dell'interveniente IFIS NPL S.p.A., sia a fronte della soccombenza della medesima, sia poiché detto mezzo istruttorio si è necessario a seguito dell'istanza di verificaione proposta in via incidentale dalla parte convenuta opposta e ribadita dalla interveniente volontaria, rivelatasi infondata.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. **17167/2018** R.G. promossa dalla Signora C. (parte attrice opponente) contro la società UNICREDIT BANCA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata dalla sua mandataria doBank S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (parte convenuta opposta), e contro IFIS NPL S.p.a. (parte intervenuta volontaria) nel contraddittorio delle parti:

- 1) **Rigetta** l'istanza di verificaione proposta dalla parte convenuta opposta e ribadita dalla parte interveniente volontaria in via incidentale.
- 2) **Accertata** l'inesistenza del credito vantato dalla UNICREDIT S.p.A. e da IFIS NPL S.p.A. in qualità di cessionaria dei crediti di UNICREDIT S.p.A., nei confronti della Signora C. nel procedimento monitorio e nel presente giudizio di opposizione, **revoca** il decreto ingiuntivo opposto n. **3506/2018**, datato **18/04/2018**, depositato in data **19/04/2018**.
- 3) **Rigetta** le domande di merito proposte dalla parte convenuta opposta UNICREDIT S.p.A. e dalla interveniente volontaria IFIS NPL S.p.A.

4) Ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 1 (Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di TORINO – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di TORINO 1), ai sensi degli art. 2878 n. 3) e 2884 c.c., la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data **27/06/2018**, al n. **4239** Registro Particolare e al n. **26423** Registro Generale in favore di UNICREDIT SPA contro _____ A sull'immobile di proprietà di _____ sito in Torino, via Sigismondo Gerdil n. 5, piano 1, Foglio 1218, num. 47, sub. 18.

5) Rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96, 3° comma, c.p.c. proposta dalla parte attrice opponente.

6) Dichiarata tenute e condanna la parte convenuta opposta UNICREDIT S.p.A. e la parte interveniente IFIL NPL S.p.a.; in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in via solidale tra loro, a rimborsare in favore della parte attrice opponente Signora _____

➤ le spese inerenti alla fase di mediazione, liquidate in **Euro 510,00**;

➤ le spese processuali del presente procedimento, liquidate in complessivi **Euro 7.254,00** per compensi, **Euro 286,00** per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

con distrazione delle stesse a favore dell'Avv. Marco PALERMITI, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.

7) Pone le spese della CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto in data 28/12/2020, e le spese di CTP della parte attrice opponente a carico solidale della parte convenuta opposta UNICREDIT S.p.A. e dell'interveniente IFIS NPL S.p.A.

Così deciso in Torino, in data 25 novembre 2021

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

Sentenza redatta in minuta con la collaborazione della Dr.ssa Nicoletta GALANTE in qualità di G.O.P. in tirocinio.